

STATUTO

approvato al 3° Congresso di SINISTRA ITALIANA

Perugia 24-26 Novembre 2023

PREAMBOLO

Sinistra Italiana è un'associazione di persone che si riconoscono nella Costituzione repubblicana e si impegnano per la sua piena attuazione.

È nata per rappresentare il lavoro nelle forme che ha assunto nell'Italia e nel mondo contemporaneo e si batte per una società fondata sull'uguaglianza, sulla giustizia sociale e sulla libertà.

Nell'interesse delle future generazioni si impegna per la tutela dell'ecosistema e della biodiversità, ispirandosi, in ogni sua azione, ai principi dell'ecologia.

Coloro che ne fanno parte intendono realizzare una società pienamente democratica nella convinzione che la libertà di tutti e tutte sia la condizione, e non il limite, della libertà di ciascuno e ciascuna.

Per questo l'associazione valorizza le differenze, a partire da quelle tra i sessi e quelle legate all'identità di genere, contrasta ogni forma di violenza e sostiene i movimenti delle donne, quelli transfemministi e quelli per i diritti civili.

L'associazione contrasta ogni discriminazione e ogni forma di razzismo promuovendo la partecipazione all'attività politica di ogni persona in una prospettiva inclusiva e multiculturale.

L'associazione è inscindibilmente legata all'antifascismo e al movimento per la pace.

Sinistra Italiana crede nella pace e nella diplomazia come strumento per la convivenza tra i popoli e si impegna per un'Europa unita, democratica e autonoma, che promuova per il futuro un progetto fondato sul dialogo, capace di fermare la crescita delle disuguaglianze sociali e realizzare la conversione ecologica dell'economia.

Il suo impegno prioritario è quello di unire i movimenti, le forze e le persone che intendono rispondere alla crisi sociale ed ecologica creata dal capitalismo per costruire un'alternativa.

Sinistra Italiana si uniforma al codice di autoregolamentazione per i gruppi dirigenti, le candidature e gli eletti, approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.

Capo I - Nome, Simbolo e sede legale

Articolo 1

Nome, Descrizione del simbolo, Sede Legale e Uso del simbolo

Il nome del Partito è Sinistra Italiana.

Nelle Regioni con presenza di minoranze linguistiche non italiane tutelate dall'ordinamento nazionale, il nome del Partito, nell'ottica di garantire la rappresentanza di tutta la popolazione, può fare esplicito riferimento alla lingua ed ai gruppi linguistici ivi presenti.

Descrizione del simbolo:

“Cerchio, a fondo rosso, con al centro un “SI”, le lettere stilizzate sono formate da tre righe bianche, parallele, la “I” è capovolta; subito sotto, su due righe, le parole “SINISTRA” e “ITALIANA” di carattere maiuscolo, sottolineate e di colore bianco”.

Sede Legale

La sede legale è stabilita in Corso del Rinascimento 69, 00186 Roma.

Uso del simbolo

Il simbolo, sia il suo uso grafico sia il contrassegno elettorale, è nei poteri del/lla Segretario/a nazionale che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente.

Capo II - Iscrizione a Sinistra Italiana

Articolo 2

Iscrizione a Sinistra Italiana

L'iscrizione a Sinistra Italiana si effettua attraverso procedura online su database accessibile da un'apposita area del sito nazionale e l'iscrizione è poi perfezionata dall'avvenuto versamento della quota.

L'iscrizione attraverso le strutture territoriali del Partito è consentita con raccolta manuale dei dati in caso di impossibilità ad eseguire la procedura online. E' da considerarsi valida solo dopo l'inserimento dei dati dell'iscritta/o nel database nazionale da parte delle/i responsabili del tesseramento del proprio livello, previo versamento della quota di iscrizione e acquisizione della liberatoria debitamente firmata dall'iscritta/o.

L'età minima necessaria per iscriversi a Sinistra Italiana è di 14 anni compiuti al momento dell'iscrizione.

Il tesseramento di Sinistra Italiana per ogni anno solare è aperto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e viene chiuso definitivamente entro il mese di dicembre dello stesso anno.

L'iscrizione a Sinistra Italiana è individuale e comporta la dichiarazione per la liberatoria sul trattamento dei propri dati.

Per le/gli iscritte/i che facessero parte di organismi dirigenti ad ogni livello, il mancato rinnovo dell'iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno comporta la perdita del diritto di voto. Tale diritto viene ripristinato contestualmente al perfezionamento dell'iscrizione al Partito.

Il mancato rinnovo dell'iscrizione a Sinistra Italiana al 31/12 dell'anno in corso, comporta la decadenza dagli organismi dirigenti, a ogni livello, di cui l'iscritta/o faccia parte.

Alle/gli iscritte/i al Partito non è consentita l'iscrizione contemporanea ad altri partiti nazionali né la partecipazione o il sostegno a liste elettorali concorrenti a quelle presentate o sostenute da Sinistra Italiana.

Articolo 3

Diritti e doveri degli/le iscritti/e

I diritti dell'iscritto/a sono:

- contribuire alla definizione dell'indirizzo politico di Sinistra Italiana e alle decisioni da assumere ai vari livelli dell'organizzazione;
- votare per gli organismi dirigenti dei livelli di competenza;
- candidarsi nelle elezioni degli organismi dirigenti dei vari livelli dell'organizzazione;
- ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente Statuto.

I doveri dell'iscritto/a sono:

- contribuire alla discussione, all'elaborazione ed alla diffusione della proposta politica di Sinistra Italiana;
- promuovere il finanziamento di Sinistra Italiana secondo le modalità previste dalla legge;
- sostenere e votare le liste elettorali di Sinistra Italiana e quelle a cui Sinistra Italiana partecipa;
- contribuire all'ampliamento della partecipazione e all'adesione di altre persone a Sinistra Italiana.

Sinistra Italiana si impegna nella tutela della Privacy dei/le propri/e iscritti/e e ad attenersi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in merito alla tutela della Privacy.

Il/la iscritto/a si impegna a conferire al momento dell'iscrizione tutti i propri dati corretti e veritieri.

La comunicazione di dati non validi o errati potranno rendere indisponibili alcuni dei diritti fondamentali delle/gli iscritte/i, tra i quali: la ricezione di comunicazioni importanti e l'accesso ad eventuali servizi digitali che si renderanno disponibili per gli/le iscritti/e.

Capo III - Principi di democrazia interna

Articolo 4

Principi della democrazia interna

Sinistra Italiana è un Partito che intende promuovere l'attuazione dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale.

Il Partito si basa sulla partecipazione di tutte le iscritte e di tutti gli iscritti, elettrici e gli elettori, le simpatizzanti ed i simpatizzanti che vogliano sviluppare il comune progetto politico.

Sinistra Italiana intende estendere sempre più la propria azione e diffusione alle cittadine ed ai cittadini dell'Unione Europea ed alle persone di provenienza extraeuropea, promuovendo azioni affinché si possano introdurre le modifiche legislative che consentano loro l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo.

L'Assemblea Nazionale può promuovere una consultazione non vincolante delle/gli iscritte/i per avanzare proposte su questioni di particolare rilievo politico. La consultazione può essere richiesta anche da almeno 1/3 degli iscritti e delle iscritte nazionali distribuiti in almeno 5 regioni.

I comitati regionali possono promuovere una consultazione non vincolante delle/gli iscritte/i per avanzare proposte in relazione a temi attinenti all'ambito territoriale di competenza. La consultazione può essere richiesta da 1/3 delle iscritte e degli iscritti dell'organizzazione territoriale interessata.

La consultazione può avvenire on line, in presenza o con sistema misto e, per aumentare la partecipazione, deve essere comunque preceduta da assemblee di dibattito sulle questioni oggetto della consultazione stessa sui diversi territori.

Sinistra Italiana rende consultabili online tutte le informazioni sulla sua vita interna, le sue deliberazioni politiche, il bilancio del Partito e comunica tempestivamente alle/gli iscritte/i l'esito delle deliberazioni politiche assunte per favorire la trasparenza e la vita democratica del Partito.

Sinistra Italiana è dotata di un sito internet per far conoscere le proprie iniziative e gestire la propria comunicazione interna ed esterna.

L'Assemblea nazionale approva un regolamento sull'utilizzo della piattaforma di voto, sulla certificazione delle votazioni online, e su come superare il "digital divide" (insufficienza di competenze informatiche) garantendo a tutti e a tutte l'accesso alle votazioni.

I tempi e i modi con cui sono convocate le riunioni, da svolgersi anche online, devono essere tali da consentire la più ampia partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i. Per le/gli iscritte/i che avessero difficoltà di spostamento deve essere data la possibilità di partecipare online, prevedendo, ove possibile, lo svolgimento delle riunioni in modalità mista (in presenza e online).

Il Partito riconosce ed assicura, a chiunque entri in relazione con sé, il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità a quanto previsto e disciplinato dalla normativa nazionale ed Europea in vigore.

Articolo 5

Altri soggetti con cui Sinistra Italiana si impegna a collaborare nelle azioni politiche

Sinistra Italiana riconosce l'importanza delle realtà politiche territoriali, quali veicoli privilegiati per recuperare un rapporto autentico e profondo con l'elettorato, con i gruppi di cittadinanza attiva, del volontariato e dei movimenti di base.

Dalla Direzione nazionale è costituito un Albo delle Associazioni e dei Movimenti con i quali il Partito tiene relazioni con continuità e su obiettivi comuni.

L'iscrizione all'Albo deve essere reciprocamente condivisa.

Realtà politiche territoriali locali, come liste civiche e movimenti cittadini, sia regionali che nazionali, come movimenti politico-sociali e associazioni politico-culturali, possono far domanda di essere inseriti in tale Albo.

L'Albo riporta il nome della realtà politica territoriale insieme al nome del circolo locale o della Federazione o del Comitato regionale con la quale è stato sottoscritto il rapporto di "affiancamento".

Il Partito offre alle Associazioni o ai Movimenti iscritti all'Albo, ciascuno secondo il proprio ambito di intervento (locale, provinciale, regionale, nazionale) il diritto di partecipare al dibattito interno tematico politico o programmatico.

Le realtà politiche territoriali garantiscono il loro sostegno libero e attivo agli impegni elettorali del Partito, lì dove non sono direttamente impegnate.

Ai/le simpatizzanti è sempre proposta l'adesione a singole campagne o aree a tema.

Sinistra Italiana assicura anche ai/le simpatizzanti e agli/le aderenti alle singole campagne, la tutela dei dati personali, con le stesse modalità previste al capo II, articolo 3, comma 3 per le/gli iscritte/i.

La Direzione nazionale può decidere la presenza al proprio interno di non iscritte/i, siano essi personalità individuali o rappresentative di associazioni o movimenti, per una quota non superiore al 20% dell'organismo stesso; queste/i non hanno diritto di voto sulla composizione degli organismi dirigenti e delle liste elettorali, sulle materie statutarie e su quelle finanziarie inerenti il Partito.

Articolo 6

Rappresentanza delle minoranze

Sinistra Italiana rispetta il pluralismo delle varie sensibilità culturali e delle posizioni politiche presenti e ne favorisce il dibattito interno su questioni politiche rilevanti.

Le differenti posizioni politiche possono essere liberamente manifestate sia all'interno sia all'esterno del Partito, rispettando sempre i valori ed i principi fondamentali dell'associazione.

La pluralità delle posizioni contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico del Partito che si impegna nei diversi organismi alla costante ricerca della sintesi.

Ogni iscritta/o deve contribuire in modo leale al perseguimento del programma con un intento collettivo e coerente.

Per la composizione degli organi non esecutivi e l'elezione dei delegati, ove la discussione congressuale sia su documenti politici alternativi, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento.

Il numero minimo di firme, per la presentazione dei documenti politici, non può essere superiore al 3% delle/gli aventi diritto al voto.

Articolo 7

Parità di genere

Sinistra Italiana ritiene essenziale promuovere con forza il diritto all'eguaglianza sostanziale in attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale.

Sostiene la partecipazione delle donne alla politica e contrasta a tutti i livelli (politico, sociale, culturale, linguistico) il sessismo, la discriminazione e la violenza contro le persone in tutte le sue forme.

Oltre alla sua vita interna e nelle iniziative cui il partito partecipa, Sinistra Italiana si impegna a contrastare ogni forma di sessismo, omolesbobitransfobia ed abilismo, promuovendo le azioni concrete per sradicare questi comportamenti dal contesto sociale e politico generale.

Nelle iniziative pubbliche non vi può essere una rappresentazione mono-sessuata del Partito, salvo comprovati motivi.

Negli organismi dirigenti, esecutivi e di garanzia ai diversi livelli, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51 della Costituzione e del presente Statuto, deve essere assicurata la parità di genere al 50%, salvo che non siano dispari. Per garantire sempre questo rapporto, nelle elezioni interne a tutti i livelli, si procederà, attraverso il meccanismo dello "scorrimento della lista", fino al necessario riequilibrio.

Articolo 8

Formazione politica

Sinistra Italiana promuove attività culturali per la formazione dei gruppi dirigenti.

Il Partito riconosce il ruolo essenziale della formazione ai fini della piena valorizzazione delle proprie attività e della crescita di iscritti/e e simpatizzanti.

Pertanto, condivide risorse e spazi, promuove iniziative di approfondimento culturale e seminari formativi che favoriscano la massima partecipazione, fornendo strumenti di accesso alla vita politica e istituzionale.

Capo IV – I Congressi

Articolo 9

Il Congresso

Il Congresso nazionale di Sinistra Italiana è convocato dall'Assemblea nazionale ogni quattro anni. La convocazione del Congresso nazionale comporta la convocazione dei Congressi a tutti i livelli del Partito.

Il Congresso si svolge in conformità ad un Regolamento e su Documenti politici approvati dalla Direzione nazionale.

Con l'approvazione del Regolamento per il Congresso da parte della Direzione nazionale gli organismi in essere decadono e restano in carica transitoria per esperire gli atti previsti dal

percorso congressuale ed eventuali scadenze elettorali fino al giorno di inizio del Congresso del territorio.

L'Assemblea nazionale elegge la Commissione nazionale per il Congresso per gestire la fase congressuale in attuazione del Regolamento.

È compito della Commissione nazionale la risoluzione delle controversie che insorgono nella fase congressuale.

La Commissione nazionale nomina i garanti per i Congressi territoriali.

I Congressi, a tutti i livelli, eleggono l'Assemblea della propria istanza e la Commissione di Garanzia e si chiudono con l'elezione del/della Segretario/a e del/della Tesoriere/a da parte della neo eletta Assemblea (che si intende convocata contestualmente alla convocazione del Congresso) e della Commissione di Garanzia che si riunisce per eleggere il/la suo/a Presidente.

In presenza di documenti alternativi i/le delegati/e ai Congressi e gli Organismi dirigenti non esecutivi ad ogni livello devono essere composti in modo proporzionale ai consensi ottenuti dai singoli documenti.

Articolo 10

I Congressi straordinari

Il Congresso straordinario nazionale può essere richiesto dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea nazionale.

Può essere altresì richiesto da almeno 1/3 degli/le iscritti/e, calcolati sulla base del dato ufficiale del tesseramento aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, distribuiti in almeno cinque regioni.

Il Congresso straordinario regionale può essere richiesto dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale.

Può altresì essere richiesto da almeno 1/3 degli/le iscritti/e della medesima regione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Congresso straordinario di Federazione può essere richiesto da almeno 1/3 degli/le iscritti/e della medesima Federazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Congresso straordinario del Circolo può essere richiesto da almeno 1/3 degli/le iscritti/e al medesimo Circolo alla data della richiesta.

La richiesta di Congresso straordinario è validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia per i livelli nazionale, regionale e di Federazione.

La richiesta di Congresso straordinario del Circolo è validata dalla commissione di garanzia della federazione di riferimento e in caso di inadempienza verrà validata dalla Commissione regionale di Garanzia.

Tutti i Congressi straordinari non possono tenersi a meno di 3 mesi dalla convocazione del Congresso Nazionale.

Capo V - Organizzazione del Partito

Articolo 11

Organizzazione del Partito

Sul territorio il Partito si organizza in Circoli, Federazioni, Comitati Regionali e Nazionale.

Ad ogni regione è garantita la propria autonomia politica e organizzativa nel rispetto della linea politica decisa dai congressi e dall'Assemblea nazionale.

Nelle Regioni a statuto speciale, l'organizzazione territoriale è definita in relazione all'organizzazione degli enti locali individuati dagli statuti delle Regioni autonome.

Le province autonome di Trento e Bolzano sono costituite quali Comitati regionali.

Articolo 12

I Circoli

Il Circolo è l'istanza primaria del Partito, il luogo dove iscritti/e partecipano, in maniera attiva, alla vita di Sinistra Italiana.

I Circoli sono costituiti al raggiungimento del numero minimo di iscritti/e pari a 12.

I Circoli sono di territorio, di studio, di lavoro e tematici.

La costituzione dei Circoli è validata dalla Commissione di garanzia della Federazione di riferimento e, nel caso di Federazione non costituita o di inadempienza, dalla Commissione regionale di Garanzia.

Alla sua costituzione, l'Assemblea degli/Ile iscritti/e elegge un/una Segretario/a e un/una Tesoriere/a.

Nel caso il Circolo superi i/le cinquanta iscritti/e è eletta una segreteria di Circolo, può eleggere un direttivo e può costituire forum tematici.

Nel caso di Circoli su base comunale, il Circolo decide la composizione delle liste elettorali alla presenza del/della Segretario/a della Federazione.

Nel caso di Comune capoluogo le liste elettorali sono proposte dai Circoli del Comune e decise dall'Assemblea di Federazione.

Nel caso di Circoli di decentramento o di più Circoli, che insistono sullo stesso territorio, la decisione sulle liste elettorali è presa dalle assemblee congiunte degli/Ile iscritti/e.

Il/La Segretario/a ha rappresentanza politica dell'attività del proprio Circolo nel territorio di competenza.

Articolo 13

Le Federazioni provinciali

Le Federazioni sono costituite di norma su base provinciale; possono essere costituite federazioni su base pluri-provinciale.

Per costituirsi le Federazioni devono aver raggiunto il numero minimo di iscritti in un rapporto con la popolazione provinciale come da tabella allegata (TABELLA B).

Nel caso una provincia non raggiunga il numero minimo di iscritti/e per la sua costituzione in Federazione, la segreteria regionale procede a nominare un referente provinciale con lo scopo di costituirla nel rispetto del numero minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo.

La costituzione della Federazione Provinciale è validata dalla Commissione Regionale di Garanzia.

Nelle Federazioni costituite è eletta, dal Congresso, l'Assemblea di Federazione.

L'Assemblea di Federazione elegge la/il Segretario/a di Federazione, la/il Tesoriere di Federazione e su proposta della/il Segretario/a una Segreteria di Federazione ai cui componenti sono assegnati incarichi specifici di lavoro.

Il/La Segretario/a di Federazione ha rappresentanza politica nel territorio di competenza.

Dell'Assemblea di Federazione fanno parte di diritto il/la Segretario/a di Federazione, il/la Tesoriere/a, il coordinatore o la coordinatrice provinciale o metropolitano dell'UGS.

L'Assemblea di Federazione approva le liste per le elezioni provinciali.

Laddove non siano costituite le Federazioni il Comitato regionale approva le liste per le elezioni provinciali.

L'Assemblea di Federazione deve essere convocata dal/dalla Segretario/a almeno ogni tre mesi.

Articolo 14

I Comitati regionali

In ogni regione e nelle province autonome di Bolzano e Trento è costituito un Comitato regionale.

Per costituirsi i Comitati regionali devono aver raggiunto il numero minimo di iscritti/e in un rapporto con la popolazione regionale come da tabella allegata (TABELLA A).

Nel caso una regione non raggiunga il numero minimo di iscritti/e per la sua costituzione, la Segreteria Nazionale procede a nominare un referente regionale con lo scopo di costituire il Comitato regionale nel rispetto del numero minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo.

Nei comitati regionali costituiti è eletta, dal Congresso, l'Assemblea regionale.

L'Assemblea regionale elegge la/il Segretario/a Regionale, la/il Tesoriere Regionale e su proposta della/il Segretario/a una Segreteria Regionale ai cui componenti sono assegnati incarichi specifici di lavoro.

Il/La Segretario/a Regionale ha rappresentanza politica nel territorio di competenza.

Dell'Assemblea regionale fanno parte di diritto il/La Segretario/a regionale, il/La Tesoriere/a, i/le Segretari/e delle Federazioni costituite nella regione, il coordinatore o la coordinatrice regionale dell'UGS.

Le liste per le elezioni regionali sono approvate dall'Assemblea regionale.

L'Assemblea regionale deve essere convocata dal/dalla Segretario/a almeno ogni tre mesi.

Articolo 15

Partecipazione alle Assemblee

Le Assemblee delle singole istanze territoriali sono sempre aperte ai/alle simpatizzanti e alle associazioni con cui il Partito ha relazioni politiche e sociali in essere o in costruzione.

Articolo 16

Organizzazioni all'estero di Sinistra Italiana

Gli/le iscritti/e di Sinistra Italiana residenti all'estero costituiscono la Federazione "Estero".

La Direzione nazionale individua un responsabile politico per la Federazione Estero.

Il Congresso della Federazione "Estero" elegge un Coordinamento Estero, rappresentativo delle diverse realtà territoriali, e un/a Tesoriere/a.

La funzione di Commissione di garanzia per l'estero è assegnata a 3 componenti la Commissione nazionale di garanzia delegati/e a esprimersi come primo grado di deliberazione sulle eventuali controversie della Federazione "Estero".

La Federazione Estero può organizzarsi in Circoli territoriali per paese o per paesi contigui che raggiungano un numero di iscritti/e pari a 8.

La costituzione dei Circoli è ratificata dal Coordinamento Estero sulla base del raggiungimento del numero minimo di iscritti/e.

Articolo 17

Accordi confederativi

Nelle regioni a statuto speciale o in province autonome in cui sono presenti minoranze linguistiche si possono realizzare accordi confederativi con associazioni, forze politiche locali, capaci di rappresentare l'elettorato di Sinistra Italiana con cui si stabilisce un rapporto di tipo confederale.

La proposta di accordo è deliberata dalla Direzione Nazionale del Partito e, successivamente, approvata dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 18

Gestione di Garanzia

Nei casi di violazione delle norme dello Statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilità di esercitare le ordinarie funzioni da parte di un Organismo territoriale la Direzione nazionale può intervenire nei confronti delle strutture di Federazione e Comitati regionali adottando i provvedimenti di:

- a) sospensione degli organismi dirigenti, se viene ritenuto che la situazione possa essere ricomposta attraverso un comportamento collaborativo da parte della struttura;
- b) revoca degli organismi dirigenti e contestuale nomina di uno o più garanti.

La Direzione nazionale delibera questi provvedimenti con la maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, e/o di revoca, degli organismi dirigenti debbano intervenire entro i 45 giorni precedenti la scadenza di presentazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento può essere assunto, in via d'urgenza, dal/lla Segretario/a Nazionale.

In questo caso il provvedimento dovrà essere ratificato dalla Direzione nazionale entro i 7 giorni successivi.

Entro i successivi 120 giorni dal provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari ordinari, in caso di sospensione, ovvero dovrà essere convocato il relativo Congresso in caso di revoca.

Analoga funzione nei confronti dei Circoli è attribuita al Comitato regionale, sentita la Federazione.

Avverso il provvedimento di sospensione e/o di revoca è possibile proporre ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia.

La Commissione nazionale di Garanzia si esprimerà entro dieci giorni.

In assenza di pronuncia entro il termine stabilito da parte della Commissione nazionale di Garanzia, il provvedimento si intende revocato.

Capo VI - Organismi dirigenti Nazionali

Articolo 19

Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è il massimo organismo deliberativo del Partito.

L'Assemblea nazionale è eletta dal Congresso nazionale.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea nazionale le/i Segretarie/i regionali, la/il coordinatrice coordinatore dell'UGS.

È composta da un numero minimo di 100.

L'Assemblea nazionale:

- si riunisce almeno una volta all'anno; elegge il/la Segretario/a, il/la Presidente del partito e il/la Presidente dell'Assemblea Nazionale;
- su proposta del/la Segretario/a elegge la Direzione nazionale e il/la Tesoriere/a;
- approva il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo predisposto dal/la Tesoriere/a;
- è convocata dal/la Presidente dell'Assemblea Nazionale che ne presiede i lavori;
- può essere convocata dal/la Presidente dell'Assemblea Nazionale nel caso di richiesta del 30% dei/le componenti dell'Assemblea Nazionale;
- approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee;
- decide l'indirizzo politico del Partito in tutti i suoi ambiti, sia nazionali che internazionali.

L'Assemblea nazionale, su iniziativa della Direzione nazionale, può essere consultata per via telematica ogni volta che sia ritenuto opportuno. In questi casi ad ogni componente dell'Assemblea nazionale verrà inoltrata una proposta ed il voto verrà espresso in forma certificata utilizzando la piattaforma di voto nazionale.

Articolo 20

Direzione Nazionale

La Direzione nazionale è eletta, su proposta del/la Segretario/a, dall'Assemblea nazionale.

Ne fanno parte di diritto: il/la Segretario/a, il/la Presidente dell'Assemblea Nazionale, il/la Presidente del Partito, il/la Tesoriere nazionale, il/la presidente della commissione Nazionale di Garanzia e la/il coordinatrice/ore dell'UGS.

È un organismo di indirizzo politico che ha il compito di attuare le decisioni assunte dall'Assemblea nazionale.

La Direzione nazionale è convocata dal/la Presidente dell'Assemblea Nazionale che ne presiede i lavori.

Può essere convocata dal/la Presidente dell'Assemblea Nazionale se richiesta dal 30% dei componenti della Direzione Nazionale.

La Direzione nazionale, su proposta del/la Segretario/a, elegge la Segreteria nazionale.

La Direzione nazionale approva:

- su proposta del/la Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Regolamento di Organizzazione;
- su proposta del/la Tesoriere/a, il Regolamento economico
- su proposta del/la Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, il Regolamento di Garanzia.

La Direzione nazionale individua un gruppo di lavoro con il compito specifico e costante di raccogliere per la Direzione stessa; proposte, idee, verifiche di efficacia riguardanti Statuto, organizzazione interna, partecipazione esterna, funzionamento dei mezzi di comunicazione e consultazioni.

La Direzione Nazionale si dota di un Comitato Scientifico

Articolo 21

Segretaria/o Nazionale

Il/la Segretario/a nazionale è eletto/a dall'Assemblea nazionale riunita in prima seduta alla chiusura del Congresso nazionale.

Ha la rappresentanza politica del Partito ed esercita le sue funzioni sulla base dei deliberati approvati dagli organismi nazionali del Partito.

Articolo 22

Segreteria Nazionale

La Segreteria nazionale è eletta dalla Direzione Nazionale su proposta del/la Segretario/a.

Ne fanno parte di diritto il Segretario/a e il/la Presidente dell'Assemblea Nazionale.

È convocata dal/la Segretario/a che ne presiede i lavori.

A ciascun componente della Segreteria nazionale sono assegnati incarichi specifici di lavoro.

Il/La Tesoriere/a è invitato/a alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Articolo 23

La/Il Presidente del Partito

Il/la Presidente è eletto/a dall'assemblea nazionale riunita in prima seduta alla chiusura del congresso nazionale.

Ha la funzione di rappresentare i valori e i principi richiamati dallo statuto promuovendo e favorendo, a tale fine, la riflessione teorica e culturale del partito con il coinvolgimento delle iscritte e degli iscritti e della società civile.

Articolo 24

Durata e reintegro

Tutti gli organismi dirigenti hanno la durata di quattro anni e vengono rinnovati dai Congressi a tutti i livelli.

Nel caso di dimissioni, uscita dal Partito, decadenza dei/le singoli/e componenti di tutti gli Organismi, l'Organismo stesso procede alla loro sostituzione con voto a maggioranza dei presenti entro le successive due riunioni su proposta del/la segretario/a del livello di competenza.

Capo VII - Cariche pubbliche ed elettive Nazionali ed Europee

Articolo 25

Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative

La Direzione Nazionale, allargata alla partecipazione delle/i Segretarie/i regionali e delle aree metropolitane, sentite le proposte delle realtà territoriali, avanza le proposte per le candidature alle elezioni politiche nazionali ed europee nelle liste elettorali con le quali il Partito parteciperà alle consultazioni.

L'Assemblea nazionale approva le proposte di candidature avanzata dalla Direzione nazionale nelle liste elettorali con le quali il Partito parteciperà alle consultazioni.

Le liste devono rispettare la parità di genere, il pluralismo interno e la presenza territoriale.

Articolo 26

Incandidabilità e incompatibilità

Dopo due mandati completi nella stessa assemblea elettiva dei comuni capoluogo, regionale, nazionale o europea non si è più ri-candidabili.

Dopo due mandati completi come assessore regionale o di ministro o sottosegretario non si è più ri-proponibili.

L'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei presenti può votare delle deroghe per le elezioni nazionali e europee, altrettanto può fare l'Assemblea Regionale per le elezioni regionali.

Articolo 27

Doveri degli/le eletti/e

Ogni eletto/a e nominato/a nelle giunte versa una quota, determinata dai Regolamenti finanziari che saranno adottati, dell'indennità percepita al Partito, al fine di sostenerne l'attività e le iniziative.

I/Le candidati/e la cui candidatura è stata deliberata dall'Assemblea nazionale sottoscrivono, contestualmente all'accettazione della stessa, l'impegno a versare al Partito la quota stabilita dell'indennità eventualmente percepita in caso di elezione.

La mancata sottoscrizione dell'impegno impedisce la candidatura.

Il mancato versamento della quota stabilita dell'indennità da parte dell'eletto/a determina, previa richiesta di regolarizzazione nei versamenti, l'esclusione dagli organismi di Partito di cui sia eventualmente componente e determina una condizione di non ri-candidabilità.

L'eletto/a è impegnato/a, nella sua attività istituzionale, a tenere conto delle indicazioni del livello di Partito corrispondente e a rendere conto costantemente della propria attività agli/lle elettori/ici, anche attraverso la piattaforma digitale.

La presenza di Sinistra italiana nel Parlamento sia italiano che europeo e nelle assemblee elettive locali ha come compito la promozione ed implementazione degli obiettivi politici e programmatici del Partito e della coalizione nella quale il Partito si è presentato. Il coordinamento tra il Partito e i gruppi parlamentari e/o consiliari è improntato alla massima lealtà e collaborazione.

Capo VIII - Strumenti per la partecipazione, formazione politica

Articolo 28

Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione di cui il Partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dall'Assemblea Nazionale.

Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.

I social del partito, la loro gestione e i rispettivi responsabili sono definiti dall'organo esecutivo a ogni livello che ne dà comunicazione all'organo dirigente corrispondente.

La comunicazione del Partito deve conformarsi alla linea politica decisa dal congresso così come interpretata dagli organi dirigenti a ciascun livello di competenza territoriale.

Capo IX- Organizzazione Giovanile-UGS

Articolo 29

Organizzazione Giovanile – UGS

Sinistra Italiana riconosce l'Unione Giovani di Sinistra come propria organizzazione giovanile (indicata con la sigla "UGS") nella piena consapevolezza della necessità di promuovere la formazione e la valorizzazione di ogni giovane militante, e dell'imprescindibile ruolo che l'UGS può svolgere nello sviluppo di relazioni politiche con i movimenti sociali, studenteschi, *transfemministi* ed ecologisti. Ai fini indicati, Sinistra Italiana si impegna a condividere con la propria organizzazione giovanile risorse, opportunità e spazi di cui dispone.

Nel rispetto dei principi ideali e delle disposizioni del presente Statuto, Sinistra Italiana riconosce autonomia organizzativa e politica all'UGS e ad ognuna delle sue articolazioni territoriali. Tale autonomia viene esercitata attraverso il libero operato degli organismi propri della giovanile, eletti

democraticamente da soli/e tesserati/e all'UGS, e quindi tramite iniziative politiche proprie, di carattere sia nazionale che locale. Il rapporto tra il Partito e la giovanile si determina per i caratteri della lealtà, del dialogo, del sostegno e della reciproca collaborazione. L'UGS si dota di un proprio Regolamento Interno, comunicato alla Direzione nazionale, a cui si rinvia per quanto non contenuto nel presente Statuto.

Fa parte dell'UGS ogni iscritto/a a Sinistra Italiana di età compresa tra i 14 e i 30 anni compiuti che manifesti la volontà di parteciparvi. L'iscrizione all'UGS rende automatica anche l'iscrizione a Sinistra Italiana.

Sinistra Italiana si impegna a favorire le adesioni all'UGS dei/le propri/e iscritti/e.

È possibile aderire a UGS attraverso la piattaforma informatica del Partito o presso le strutture territoriali dell'organizzazione giovanile.

Per essere valida, l'adesione all'UGS deve essere supportata dall'inserimento nel database di tutti i dati dell'aderente e dal versamento della quota, secondo le norme del Regolamento economico di Sinistra Italiana.

Sinistra Italiana garantisce l'agibilità politica dell'UGS concordata con il Partito, al fine di garantirne l'operatività strutturale e l'autonomia politica.

Sinistra Italiana garantisce all'UGS diritto di rappresentanza all'interno dei propri organismi dirigenti.

Sinistra Italiana tiene conto delle esigenze dell'UGS per quanto concerne la formazione politica, e la coinvolge nella organizzazione della stessa.

Sinistra Italiana si impegna a promuovere la partecipazione giovanile alla vita politica e sociale del Partito, alle competizioni elettorali e alla dimensione istituzionale.

Gli organismi di garanzia competenti per l'UGS sono gli stessi del Partito, indicati nel presente Statuto.

Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche o di grave pregiudizio all'immagine esterna del Partito o dell'UGS, gli organismi nazionali dell'UGS sono tenuti ad agire per indire, previo parere favorevole della Commissione Nazionale di Garanzia, congressi straordinari e/o nominare un/una garante straordinario/a dei propri livelli territoriali. Nel caso di impossibilità o inerzia, interviene la Direzione Nazionale di Sinistra Italiana.

Capo X-L' Amministrazione del Partito

Articolo 30

II/La tesoriere/a nazionale

II/la Tesoriere/a nazionale è eletto/a dall'Assemblea nazionale in prima seduta alla chiusura del Congresso.

II/la Tesoriere/a nazionale è componente di diritto della Direzione nazionale ed è invitato alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Il/la Tesoriere/a nazionale ha la rappresentanza legale del Partito e riscuote i finanziamenti pubblici.
Ha la responsabilità dell'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito.

Articolo 31

Rendiconti

La/il Tesoriera/e nazionale provvede alla redazione del Rendiconto d'esercizio del Partito redatto secondo le disposizioni in materia di rendicontazione dei partiti politici e movimenti politici previste dalla legge e secondo le disposizioni degli organi di controllo da questa previste, Il Rendiconto di esercizio è approvato dalla Assemblea nazionale entro il termine previsto dalla legge e, in assenza, comunque, entro il 15 giugno.

Il Rendiconto di esercizio è pubblicato sul sito di Sinistra Italiana entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea nazionale.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, anche sulla base dei costi e dei ricavi certi conseguiti nell'anno precedente, la/il Tesoriera/e nazionale predispone un Rendiconto preventivo, il quale viene approvato dalla prima Assemblea nazionale convocata dopo tale data.

I Circoli, le Federazioni e i Comitati regionali e ogni altra struttura e/o articolazione prevista dallo Statuto hanno ciascuno la propria autonomia patrimoniale, amministrativa e finanziaria e si dotano di un proprio Codice Fiscale.

Ciascuna risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre strutture e/o articolazioni.

Le attività delle strutture e delle articolazioni del Partito previste dallo Statuto sono finanziate dalle liberalità erogate a loro favore nel rispetto delle norme di legge, nonché dal contributo dovuto dagli/le iscritti/e a Sinistra Italiana eletti/e nelle assemblee elettive territoriali o nominati/e negli organi di governo territoriali. Le attività delle strutture e delle articolazioni del Partito previste dallo Statuto sono altresì finanziate da una quota relativa alle entrate derivanti dal tesseramento. La/il Tesoriera/e nazionale nel Rendiconto preventivo, prevede anche la quota delle entrate indicate da destinare alle strutture e alle articolazioni del Partito previste dallo Statuto e le modalità della loro erogazione.

Le/i Tesoriere/i delle Federazioni e dei Comitati regionali provvedono alla redazione del Rendiconto d'esercizio, redatto su un modello predisposto dal/la Tesoriere/a nazionale.

Il Rendiconto d'esercizio è approvato dalle rispettive Assemblee entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro 15 giorni dalla approvazione le/i Tesoriere/i delle Federazioni e dei Coordinamenti regionali provvedono alla trasmissione del Rendiconto d'esercizio al/la Tesoriere/a nazionale.

La/il Segretario/o di Circolo o qualora eletti la/il Tesoriera/e provvedono alla redazione del Rendiconto d'esercizio, redatto su un modello predisposto dal/la Tesoriere/a nazionale.

Il Rendiconto d'esercizio è approvato dalle rispettive Assemblee degli/le iscritti/e entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro 15 giorni dalla approvazione la/il Segretario/o di Circolo o qualora eletti la/il Tesoriera/e del Circolo provvedono alla trasmissione del Rendiconto d'esercizio al/la Tesoriere/a della Federazione.

Articolo 32

Patrimonio, utili di gestione, quota associativa

In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali è espressamente stabilito che:

- Sinistra Italiana e ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita non possono

- distribuire alle/gli iscritte/i, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;
- in caso di scioglimento di Sinistra Italiana l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; in caso di scioglimento di un'articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sarà devoluto a Sinistra Italiana nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
 - la quota associativa annuale è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

Articolo 33

Controllo contabile

L'Assemblea nazionale può nominare, determinandone la durata dell'incarico, un organo di controllo costituito da uno o più iscritti al Registro dei revisori legali che opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Capo XI-Organismi di Garanzia

Articolo 34

Le Commissioni di garanzia

La funzione di garanzia relativa alla corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento ed alle controversie relative ai rapporti interni del Partito è svolta unicamente dalle Commissioni di Garanzia.

I Congressi – nazionale, regionale e di Federazione – eleggono la relativa Commissione di Garanzia del livello territoriale corrispondente, che, al suo interno, elegge un/a Presidente.

L'elezione dei componenti le Commissioni di garanzia è obbligatoria in relazione alla funzione fondamentale svolta.

Le Commissioni di Garanzia sono composte per le Federazioni; e per gli organismi regionali da un massimo di cinque componenti e per il livello nazionale da un massimo di nove componenti.

I componenti della Commissione di Garanzia non possono assumere altri incarichi negli organismi del Partito e sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva o amministrativa.

Al fine di svolgere pienamente le proprie funzioni, i componenti della Commissione nazionale di Garanzia partecipano, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale, quali invitati.

Per le controversie insorte nei Circoli si ricorre alla Commissione di Garanzia della Federazione. Per quelle insorte nelle Federazioni si ricorre alla Commissione di Garanzia regionale, per quelle relative al livello Regionale e Nazionale, si ricorre alla Commissione Nazionale di Garanzia. Non sono, in ogni caso ammessi; più di due gradi di giudizio.

La Commissione nazionale di Garanzia svolge i seguenti compiti:

- verifica la corretta applicazione dello Statuto e delle decisioni assunte sulla base degli stessi, nonché sul loro rispetto da parte delle/i iscritte/i;
- esprime il proprio parere, ovvero chiarimenti e/o interpretazioni, sullo Statuto e sulle loro applicazioni;
- può esprimere eventuali pareri di congruità rispetto allo Statuto in relazione a deliberazioni sottoposte dagli organi politici nazionali;
- delibera sui ricorsi proposti per competenza del livello nazionale;
- delibera come Commissione di seconda istanza rispetto al livello regionale;
- la Commissione nazionale di Garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti: l'elezione e il corretto funzionamento degli organi nazionali, gli/le eletti/e a livello nazionale ed europeo.

Le Commissioni di Garanzia elette nei diversi livelli territoriali hanno i seguenti compiti:

- vigilare e assicurare la piena applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, l'esercizio dei diritti e dei doveri, la piena applicazione del diritto all'informazione;
- assicurare che venga tutelata e salvaguardata la privacy delle/gli iscritte/i, ed in particolare vigilare affinché i dati personali e sensibili delle/gli iscritte/i non siano diffusi per alcuna ragione a qualsiasi soggetto terzo, stante la responsabilità civile e penale che ne deriva in caso di violazione da parte del titolare del trattamento dei dati;
- decidere le istanze e i ricorsi sottoposti alla loro competenza territorialmente indicata.

Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 dello Statuto, il parere della Commissione di Garanzia è necessario nella fase di gestione di garanzia e di nomina del garante per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al Partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni.

Articolo 35

Ricorsi e garanzie

La violazione delle norme statutarie o di un Regolamento, da parte di un/a iscritto/a comporta l'attivazione di un procedimento disciplinare.

Ciascuna/o iscritta/o può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti, entro 45 gg. dai fatti che vengono contestati.

L'iscritta/o contro la/il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informata/o, entro il termine di 15 giorni, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che vengono addebitati.

L'iscritta/o ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltata/o per chiarire e difendere il proprio comportamento, nel rispetto del principio del contraddittorio. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di Garanzia di livello territoriale superiore, sino alla Commissione nazionale di Garanzia, che si pronuncia in via definitiva.

Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.

Articolo 36

Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi

I ricorsi devono essere redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, inviati a mezzo posta elettronica, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate.

Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti.

La documentazione deve essere sottoscritta dal/lla ricorrente, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del/lla sottoscrittore/ice.

La Commissione di garanzia, verificata la propria competenza rispetto al livello territoriale, entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettua gli opportuni accertamenti, dispone l'eventuale attività istruttoria e le audizioni necessarie.

La Commissione di garanzia deve concludere l'esame del ricorso entro il tempo massimo di 60 giorni dall'inizio della procedura.

Qualora nel corso delle relative istruttorie una Commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, può rinviare alla Commissione nazionale di Garanzia che decide entro i 30 giorni successivi alla ricezione del ricorso.

Articolo 37

Sanzioni disciplinari

Le eventuali misure disciplinari che possano essere assunte dalla Commissione di Garanzia competente devono essere proporzionali rispetto ai fatti contestati ed accertati.

A seconda della gravità del caso, le misure da adottare sono le seguenti:

- a) il richiamo per iscritto;
- b) la sospensione dagli incarichi di Partito per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di due anni;
- c) l'allontanamento definitivo con contestuale cancellazione dall'anagrafe delle/gli iscritte/i.

Capo XII-Norme finali

Articolo 38

Modifiche dello Statuto

Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle al simbolo e alla denominazione, proposte da qualsiasi struttura organizzativa di Sinistra Italiana, sono presentate alla direzione nazionale, che le esamina e le sottopone, con parere motivato, all'approvazione dell'Assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale le rende effettive solo se approvate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Direzione nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti degli statuti e la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici che dovessero essere richiesti dalla Commissione di garanzia.

TABELLA "A"

	REGIONE	POPOLAZIONE	TESSERATI		minimi per popolazione
			2023	2022	
1	Valle D'Aosta	122.955	6	4	50
2	Molise	289.840	43	4	50
3	Bolzano	533.267	36	35	50
4	Basilicata	536.659	15	33	50
5	Trento	542.050	29	28	50
6	Umbria	854.137	138	61	50
7	Friuli-Venezia Giulia	1.192.191	63	54	75
8	Abruzzo	1.269.860	120	42	75
9	Marche	1.480.839	109	135	75
10	Liguria	1.502.624	205	194	75
11	Sardegna	1.575.028	155	58	75
12	Calabria	1.841.300	79	80	75
13	Toscana	3.651.152	479	807	200
14	Puglia	3.900.852	485	224	200
15	Piemonte	4.240.736	249	228	200
16	Emilia-Romagna	4.426.929	203	215	200
17	Sicilia	4.802.016	311	226	200
18	Veneto	4.838.253	353	271	200
19	Campania	5.592.175	424	260	300
20	Lazio	5.707.112	801	684	300
21	Lombardia	9.950.742	1033	930	500
		58.850.717	5.336	4.573	

TABELLA "B"

SOGLIE MINIME DI TESSERATE/I PER LA COSTITUZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI			
FEDERAZIONI			
Fascia	POPOLAZIONE		NUM. MINIMO TESSERATE/I
	da	a	
A	0	400.000	30
B	400.001	750.000	40
C	750.001	1.300.000	50
D	1.300.000	2.500.000	60
E	2.500.000	4.500.000	90
CIRCOLI			
Fascia	TIPO AREA URBANA		NUM. MINIMO TESSERATE/I
A	Comune		10
C	Città capoluogo		12

- STATUTO IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE -